

## Regolamento per le vicende associative degli aderenti Consiglieri regionali

In vigore dal 13/11/2024

- 1) Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2018, n. 1, recante "Nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei consiglieri regionali", ai Consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura non titolari di pensione diretta, che ne facciano richiesta, sono riconosciuti la destinazione e il versamento della contribuzione - nella misura, alle condizioni e nei termini ivi previsti - a sostegno della forma pensionistica complementare di riferimento dagli stessi indicata.
- 2) In relazione ai Consiglieri regionali aderenti a FONDEMAIN che abbiano scelto di destinarvi la suddetta contribuzione, il Consiglio Regionale è tenuto a comunicare al Fondo stesso, utilizzando l'apposita modulistica, il collegamento della posizione individuale dell'interessato.
- 3) Per quanto concerne le modalità di contribuzione, il Consiglio regionale viene assimilato a un datore di lavoro, per cui valgono le medesime disposizioni - per analogia e ove compatibili - previste dal Regolamento attuativo dello Statuto per i lavoratori dipendenti. Gli adempimenti contributivi nei confronti del Fondo vengono espletati con frequenza mensile, in particolare:
  - il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la contribuzione o, se sabato o festivo, il primo giorno lavorativo successivo;
  - la trasmissione della distinta entro il giorno 20 del mese successivo a quello a cui si riferisce la contribuzione.Le somme eventualmente spettanti a causa di inadempienza contributiva (integrazione derivante dall'eventuale incremento del valore della quota e interessi di mora) vengono determinate con frequenza trimestrale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento attuativo dello Statuto (§ "Reintegro posizione e risarcimento per mancato o tardivo versamento").
- 4) Per tutto quanto non espressamente ivi disciplinato (effetti sul rapporto associativo, spese direttamente a carico dell'aderente, accesso alle prestazioni ecc.), valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e dalla regolamentazione di FONDEMAIN, ferme restando le specificità afferenti alla tipologia di adesione connaturate all'attività lavorativa sottostante (di lavoro dipendente, pubblico o privato, oppure di lavoro autonomo). La cessazione dell'incarico di Consigliere regionale non si configura pertanto quale cessazione dell'attività lavorativa che dà diritto al riscatto della posizione.
- 5) In relazione alla contribuzione non dedotta dal proprio reddito imponibile, i Consiglieri Regionali aderenti a FONDEMAIN comunicano al Fondo stesso il relativo ammontare, sotto la propria responsabilità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.